

LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED IL COVID 19
Prima lettura sui provvedimenti relativi ai campionati
(art. 218, D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Alberto M. Gambino – Piero Sandulli – Michela Morgese¹

Sommario: 1. Crisi e opportunità della pandemia. – 2. L’articolo 218 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. – 3. La procedura prevista dall’art. 218 del decreto rilancio. – 4. Conclusioni.

1. Crisi e opportunità della pandemia.

Gli effetti della pandemia, così come è accaduto per altre vicende processuali, si sono riversati anche sul processo sportivo, il quale, sia di tipo endo, che eso federale, ha avuto un “tempo sospeso” dovuto al blocco delle competizioni sportive.

Da tale crisi sono, però, scaturite delle opportunità che la giustizia sportiva ha saputo cogliere.

E’ stato, infatti, accelerato il processo di informatizzazione di essa e sono stati predisposti protocolli per la gestione, da remoto, dei giudizi, sia quelli che hanno svolgimento davanti ai giudici federali, che quelli che trovano attuazione presso i giudici sportivi (si allega protocollo).

Il procedimento di telematicizzazione si è reso necessario anche in vista della eventuale ripresa delle competizioni che, in particolare nel calcio, vedrà la disputa delle partite con tempi molto ravvicinati tra loro, circostanza questa che, a sua volta, troverà i giudici sportivi impegnati a rispondere alla potenziale domanda di giustizia in tempi ristrettissimi, a cui solo l’utilizzo della modalità da remoto potrà consentire una sollecita risposta.

Oltre all’accelerazione della telematicizzazione del processo sportivo, peraltro già avviata, in seno alla Federcalcio, dall’autunno del 2019, la pandemia, causata dal coronavirus, ha prodotto

¹ Rispettivamente, Direttore della Rivista di Diritto Sportivo del Coni, avvocato e professore ordinario di diritto privato; Presidente Corte sportiva di Appello FIGC e professore di diritto processuale civile; Dottoranda di ricerca in diritto processuale civile presso l’Università Europea di Roma.

anche un nuovo giudizio sportivo speciale regolato dall'articolo 218² del decreto legge “rilancio”

² Art. 218 - (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici) in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

2. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

3. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

4. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

(n. 34/2020) il quale si è occupato, nel capo quarto del suo ottavo titolo, delle misure relative allo sport³ (artt. 216, 217 e 218). Va anche ricordato che, nella parte dedicata al lavoro (titolo terzo),

³ Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi) a) All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2020"; b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

2. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

3. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Art. 217 (Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale") 1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli

sono rinvenibili alcune norme legate alla tutela del rapporto di lavoro sportivo (art. 98)⁴.

Invero, l'art. 218, rubricato "disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni dei campionati

anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

⁴ Art. 98 – (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) 1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto. 2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1

milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

professionistici e dilettantistici”, contiene alcune deroghe, relative alle disposizioni dell’ordinamento sportivo, in merito ai campionati professionistici inerenti sia la stagione agonistica in corso (2019/2020) che quella successiva (2020/2021). In virtù di dette deroghe, contenute nel comma 1 e nel comma 2 dell’art. 218, le Federazioni sportive sono legittimate ad operare, in via eccezionale, in merito alla organizzazione, alla composizione ed alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati. Inoltre, alle Federazioni, sia di quelle aderenti al CONI, che quelle inserite nel Comitato Paralimpico, è consentita la possibilità di definire le classifiche finali dei campionati professionistici e di quelli dei dilettanti, in deroga alle regole che, all’inizio della stagione in corso (2019/2020), erano state dettate dalle Federazioni e/o dalle Leghe organizzatrici dei singoli tornei.

Tali deroghe operano, costituendo eccezioni a quanto previsto dalle fonti in materia di giustizia sportiva, vale a dire l’art. 7 alla lettera h bis) del decreto legislativo n. 242 del 1999 e la legge n. 280 del 2003. Invero, nelle fonti sopra citate sono previste le regole del “giusto processo sportivo” che, tra le altre, prevedono l’esistenza di un doppio grado di giudizio interno alle Federazioni sportive e la possibilità di un giudizio di legittimità, meglio specificato dall’art. 54 del Codice di giustizia sportiva, varato dal CONI nel 2014, da svolgersi presso il Collegio di garanzia dello sport, sedente presso il Comitato Olimpico.

2. L’articolo 218 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Dunque, a fare seguito ai già noti decreti legge “cura Italia” e “liquidità”, rispettivamente 17 marzo 2020, n. 18 ed 8 aprile 2020, n. 23, c’è ora il c.d. “decreto rilancio”, a dettare “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”.

Ferma restando la necessità di conformarsi agli “indirizzi e ai controlli del CONI” e di operare “secondo principi di imparzialità e trasparenza”, in considerazione della valenza pubblicistica delle attività afferenti “al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”, così come disposto dall’articolo 23 dello Statuto del CONI, “in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19”, il menzionato articolo 218 del decreto in questione, come si è accennato, riserva alle Federazioni sportive nazionali, di cui sopra, la possibilità di “adottare,

anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.”.

Nella misura in cui si tratti di provvedimenti adottati tra la data di entrata in vigore del decreto “e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020” [cioè, il 31 luglio 2020] – essendo quei provvedimenti gli unici a rientrare nell'ambito di applicazione del richiamato art. 218 – nelle more dell'adeguamento delle carte statutarie e regolamentari del CONI e delle Federazioni, che dovranno predisporre “*specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma*” – è stata concentrata in capo al Collegio di garanzia dello Sport la competenza, in unico grado e con cognizione estesa al merito, degli organi di giustizia sportiva.

3. La procedura prevista dall'art. 218 del decreto rilancio.

Le ragioni di particolare urgenza, dettate dalla impreveduta ed imprevedibile pandemia, hanno dunque portato il legislatore a dar vita ad un procedimento speciale in grado di risolvere celermente i potenziali contenziosi che le deroghe alle regole generali di celebrazione delle competizioni e dei tornei avevano, all'inizio di stagione, previsto.

Va, peraltro, ricordato che la costruzione operata dall'art. 218 del decreto legge n. 34 del 2020, non implica una novità assoluta nel sistema della giustizia sportiva in quanto, già in precedenza, con l'art. 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) erano state dettate, con i commi 647, 648, 649 e 650, alcune norme relative alla impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, normativa nella quale era stato eliminato il giudizio endo federale interno alle Federazioni e consentito il solo reclamo al Collegio di garanzia per lo sport, con competenza estesa anche al merito delle questioni.

Il provvedimento del Collegio di garanzia è, come ricordato, impugnabile, nel suo contenuto o nell'eventuale silenzio (ove il giudice sportivo non emetta la sua decisione nel termine perentorio previsto in quindici giorni) dal deposito del ricorso o dal "silenzio – rifiuto", che si realizza se il provvedimento dei giudici sportivi non è preso entro il prescritto termine.

In particolare, contro il provvedimento, emesso in unico grado dai giudici sedenti presso il CONI ed "omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio" – sulla falsariga di quanto altre esigenze di celerità hanno indotto il legislatore a disporre agli artt. 669 sexies, comma 1 e 702 ter, comma 5 c.p.c., a proposito, rispettivamente, del procedimento cautelare uniforme e del sommario di cognizione – (provvedimento equiparabile a quelli amministrativi), è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha competenza funzionale inderogabile in materia, entro il termine perentorio di quindici giorni, che scatta dal momento della pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dal momento in cui si è formato il silenzio.

Al fine di abbreviare il più possibile il termine di detto giudizio, il legislatore dell'emergenza ha previsto che trovino applicazione, al riguardo, i termini contenuti nell'articolo 129 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), che regola il giudizio avverso gli atti di esclusione dalle elezioni comunali, provinciali e regionali. Nella medesima direzione, al ricorso si applicano, infatti, i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale "dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016", il quale, a sua volta, all'articolo 3, comma 1, lett. b), in ossequio al principio di sinteticità degli atti, circoscrive in 30.000 caratteri le dimensioni degli atti processuali di parte, salva diversa autorizzazione del Presidente del Tar Lazio ed escluse, comunque, le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

Le regole di questo giudizio sono state, inoltre, deformalizzate ed accelerate il più possibile.

La causa è discussa nella prima udienza utile, decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e sono stati accelerati i termini per la proposizione di ricorsi incidentali e di motivi aggiunti, i quali debbono essere notificati e depositati prima dell'apertura dell'udienza.

La discussione della causa, solo per ragioni eccezionali, può essere rinviata per una sola volta e detto rinvio non può superare i sette giorni dalla prima udienza.

Il giudizio sarà deciso con sentenza semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a

quello dell'udienza⁵. E' utile ricordare che la sentenza in forma semplificata viene utilizzata, stando all'articolo 74 c.p.a., nei casi di manifesta fondatezza od infondatezza ovvero di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, e, coerentemente con quanto disposto dalla stessa disposizione, a mente della quale la motivazione potrà consistere "in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme", anche nel caso di cui all'art. 218 è consentita la motivazione *per relationem*, con riferimento agli scritti di parte accolti dal giudice.

Solo per ragioni eccezionali, di particolare complessità, è consentita la pubblicazione della decisione in forma frazionata, con il dispositivo da emettersi il giorno successivo a quello dell'udienza e la parte motiva della sentenza nei dieci giorni successivi all'udienza.

E' previsto, dal quarto comma dell'art. 218, un decreto cautelare emesso dal Presidente del TAR nelle ipotesi in cui si ravvisi un "pregiudizio irreparabile", che possa realizzarsi nelle more della decisione di merito. Solo in simili circostanze il Presidente è chiamato a provvedere sull'istanza cautelare prima dell'udienza. Diversamente, la decisione su tali domande è riservata all'udienza collegiale e su di essa il giudice provvede con ordinanza, "se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti".

Terminato il giudizio di primo grado dinanzi al Tar Lazio, giudizio esente dalla sospensione feriale dei termini, prevista dal coordinato disposto dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 e dal secondo comma dell'art. 54 del Codice del processo amministrativo, gli interessati potranno proporre appello avverso la decisione del TAR Lazio al Consiglio di Stato.

L'impugnazione deve essere esperita nel termine decadenziale di quindici giorni dal giorno successivo a quello dell'udienza di primo grado, giorno nel quale dovrà essere stata depositata la sentenza in forma semplificata. Se la sentenza è stata, invece, resa con modalità frazionata il termine, di quindici giorni, decorre dal momento della pubblicazione della motivazione.

Il provvedimento eccezionale, dettato dalla legge n. 145 del 2018, ha, dunque, dato vita ad un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva, che si era aggiunta all'elenco contenuto nel primo comma nell'art. 133 del Codice del processo amministrativo, come ipotesi che contenuta nella lettera z septies), che ha incrementato la già ampia casistica della giurisdizione esclusiva.

⁵ Solo in riferimento al deposito della sentenza viene derogata la procedura prevista dall'art. 129 del D. Lgs. n. 104 del 2010, che, con il comma 6, prevede, invece, il deposito della sentenza in forma semplificata nello stesso giorno.

Il procedimento, così descritto dalla legge 145 del 2018, dà vita ad un giudizio amministrativo che si svolge innanzi al TAR del Lazio in primo grado e in fase di appello davanti al Consiglio di Stato, con termini abbreviati, al fine di rispondere, con modalità ragionevolmente brevi, alla delicata domanda di giustizia, relativa al settore dell'ammissione e dell'esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o delle associazioni sportive.

C'è da dire che, a prescindere dalla divisibilità o meno della scelta di riservare alla giurisdizione esclusiva la decisione sull'impugnazione dei provvedimenti in oggetto e, più ampiamente, di quelli federali e del CONI, essa risulta, comunque, indubbiamente coerente con la neonata ipotesi di giurisdizione esclusiva sui “provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, di cui poc'anzi, e con la riserva alla stessa giurisdizione della decisione su “ogni altra controversia avente ad oggetto atti” del CONI o delle federazioni, diversa da quelle tecniche, disciplinari ovvero afferenti a “rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”, di cui all'articolo 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280.

4. Conclusioni

Il nuovo procedimento, dettato dall'emergenza COVID 19, analogamente a quello contenuto nella legge n. 145 del 2018, si caratterizza per espressa e chiara volontà del legislatore, per avere natura eccezionale, che non dà vita ad una limitazione delle regole del giusto processo sportivo, piuttosto prende le mosse dalla considerazione, più volte effettuata dal Consiglio di Stato, che equipara il provvedimento emesso dal CONI (e per esso dai suoi giudici) ad un atto amministrativo idoneo a regolare gli equilibri interni al settore sportivo ed in quanto tale impugnabile innanzi ai giudici amministrativi.

A ben vedere non è neppure possibile parlare di una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva in quanto, nel caso di specie, ci si trova in presenza di una giurisdizione su atti, la cui sindacabilità è propria del giudice amministrativo.

In considerazione di quanto sopra ricordato, non può, quindi, destare eccessiva preoccupazione l'aver sottratto ai giudici endo federali detta materia, né la mancata previsione del doppio grado di giudizio, interno al sistema della Giustizia sportiva.

Una ultima considerazione deve essere fatta in riferimento alla funzione conciliativa del CONI, funzione esercitata dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato, istituita nel 2001 e troppo velocemente soppressa nel 2007. Sarebbe auspicabile che nella materia trattata, così come in altre vicende insorte nel mondo dello sport, si dia luogo ad una procedura di mediazione, autorevolmente gestita dal CONI, idonea a riportare nel mondo sportivo la necessaria armonia che deve essere alla base di ogni competizione. Armonia quanto mai necessaria dopo gli accadimenti eccezionali che abbiamo, nostro malgrado, vissuto.